SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 243**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 15 ottobre 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1992, n. 404.

Regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Monza. . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Ronco all'Adige. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lozzo Atestino. Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 7 ottobre 1992.

Esclusione di specialità medicinali dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale. . . . . Pag. 8

Ministero del tesoro

DECRETO 8 ottobre 1992.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria . . . . Pag. 20

DECRETO 8 ottobre 1992.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e determinazione delle modalità di applicazione del tasso di interesse . . . . Pag. 21

DECRETO 9 ottobre 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1991 relativo alla determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio . . . . Pag. 21

DECRETO 9 ottobre 1992.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995 . . . . Pag. 22

DECRETO 9 ottobre 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1992. Pag. 25

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 7 luglio 1992, n. 14 MI.SA. (92) 6.

Decreto ministeriale 6 marzo 1992: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio» - Decreto ministeriale 6 marzo 1992: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi» . . Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 29

Ministero del tesoro: Cambi giornalieri del 14 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . Pag. 29

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana. Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante: «Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1992) . . . . Pag. 30

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Frosinone. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 33 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991) . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

92A4402

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1992, n. 404.

Regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 42 della legge 21 novembre 1991, n. 374;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Ritenuto, per quanto concerne l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, di non potersi in parte conformare al suddetto parere, considerato il tenore letterale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione del consiglio giudiziario

1. Ai fini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori di ogni distretto di corte d'appello designano otto rappresentanti scelti tra gli avvocati, ovvero tra i procuratori legali con anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni, dei quali cinque con funzioni di componente effettivo e tre con funzioni di componente supplente.

Art. 2.

Requisiti per la designazione

1. I rappresentanti designati devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 3.

Modalità di designazione

1. Ciascun consiglio dell'ordine non può esprimere più di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di uno con funzioni di componente supplente.

2. Nella designazione è indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.

3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.

Art. 4.

Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico

1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, il consiglio giudiziario verifica la regolarità delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.

2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.

3. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei consigli dell'ordine cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati.

Art. 5.

Componenti supplenti

1. In caso di mancanza o impedimento, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non è stato indicato si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.

Art. 6.

Termine per le designazioni

1. La comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, deve essere effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario.

2. Per la prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla designazione entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Possesso dei requisiti di nomina dei giudici di pace

1. I requisiti per la nomina a giudice di pace previsti dall'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 8.

Domanda di nomina

1. Nella domanda di nomina nell'ufficio di giudice di pace l'interessato deve dichiarare, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,

n. 15, il possesso dei seguenti requisiti, facendo eventualmente presente quale tra essi è in corso di perfezionamento:

a) di essere cittadino italiano;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di godere dei diritti civili e politici;

d) l'assenza di condanne e di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione nonché di qualsiasi precedente iscrivibile nel casellario giudiziale a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale;

e) il luogo di residenza;

f) il conseguimento della laurea in giurisprudenza;

g) l'albo di iscrizione, se avvocato o procuratore, ovvero il collegio d'appartenenza se notaio;

h) le cause di estinzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e le cause di cancellazione o di radiazione dall'albo per gli avvocati e i procuratori nonché di destituzione per i notai;

i) l'inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero, nel caso in cui si richiede la nomina condizionata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *h)*, e comma 6, della legge 21 novembre 1991, n. 374, il nominativo o la denominazione del datore di lavoro;

l) l'insussistenza di una delle cause d'incompatibilità previste nell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. I documenti comprovanti i titoli di preferenza per la nomina devono essere presentati unitamente alla domanda.

Art. 9.

Accertamenti e dichiarazioni successive

1. Il Consiglio superiore della magistratura può compiere accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina.

2. Il magistrato chiamato a ricoprire l'ufficio di giudice di pace all'atto di prendere possesso deve dichiarare, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che persistono i requisiti di cui all'art. 8, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 374/1991:

«Art. 4 *(Nomina nell'ufficio)*. — 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Art. 5 *(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)*. — 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;

f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

2. Il requisito di cui alla lettera *f)* del comma 1 non è richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.

3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;

f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 42 della legge n. 374/1991 è il seguente (per il testo dell'art. 5 si veda in nota al titolo):

«Art. 42 *(Norme di coordinamento e di attuazione).* — 1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 374/1991, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1991, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1991, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Si riporta il testo dell'art. 686 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12:

«Art. 686 *(Iscrizioni nel casellario giudiziale).* — 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;

3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;

4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

b) nella materia civile:

1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;

2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito;

3) *le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;*

4) i decreti di chiusura del fallimento;

c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;

d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1, lettera *a)*, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione».

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1991 si veda in nota al titolo. Il testo dell'art. 8 della medesima legge è il seguente:

«Art. 8 *(Incompatibilità).* — 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense».

Nota all'art. 9:

Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 8.

92G0412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Monza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Monza (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano n. 13.4/09218183/Gab. dell'8 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monza (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Ferrante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monza (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 8 giugno 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 15 giugno, 27 luglio, 3, 5 e 7 agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monza (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Ferrante.

Roma, 16 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Ronco all'Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona) a seguito delle dimissioni di sei assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Verona n. 1314.13.12/Gab. del 26 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Rosaria Laganà è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi di sei assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 13 e 20 luglio e 21 agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Laganà.

Roma, 28 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Forlì-Cesena n. 4899/Gab. del 29 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alba Maria Angelilli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 30 giugno 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 24, 26 e 28 agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Forlì-Cesena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alba Maria Angelilli.

Roma, 28 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lozzo Atestino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lozzo Atestino (Padova) a seguito delle dimissioni di quattro assessori su sei, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Padova n. 2268/Gab. del 26 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lozzo Atestino (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gian Piero De Simoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lozzo Atestino (Padova) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori su sei in data 24 giugno 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 18, 19 e 20 agosto 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lozzo Atestino (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gian Piero De Simoni.

Roma, 28 settembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4701

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 ottobre 1992.

Esclusione di specialità medicinali dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i propri decreti con i quali fu disposto l'inserimento nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Rilevato che i prodotti di cui trattasi, i quali presentano caratteristiche di opzionalità e sussidiarietà, non possiedono più i requisiti prescritti per l'inclusione fra i farmaci erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 6 ottobre 1992;

Ritenuto opportuno collocare tutte le predette specialità medicinali nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in attesa di valutare a quali prodotti, con le opportune modificazioni delle etichette e dei fogli illustrativi, possano essere riconosciute le caratteristiche di farmaci di automedicazione (classe *c)* della disposizione legislativa da ultimo richiamata);

Decreta:

Le confezioni di specialità medicinali riportate nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, sono collocate nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Le confezioni predette non possono essere più cedute dalle farmacie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale a partire dal 1° gennaio 1993.

Del presente decreto sarà divulgata notizia mediante pubblicazione di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

ABACIN - *BENEDETTI*
ADULTI 10 SUPPOSTE
BAMBINI 10 SUPPOSTE

ACETAMOL - *GENTILI*
GRAN. EFFERV. 10 BUST.
SCIROPPO 100 ML
20 COMPRESSE

ACIRIL - *DELALANDE ISNARDI*
10 SUPP. 500 MG

ACTIGRIP - *WELLCOME*
BAMBINI SCIROPPO 100 ML
30 COMPRESSE

ADISOLE - *FARMITALIA*
ORALE GOCCE 12,5 ML

ADISTEROLO - *GENTILI*
ORALE GOCCE 10 ML
100 ORALE IM 10F 1 ML
50 ORALE IM 10 F 1 ML

ADIUVANT - *MANETTI ROBERTS*
ORALE 10 FLAC 1 G
40 COMPRESSE 500 MG

AFLOXAN - *ROTTA RESEARCH*
10 SUPP MG 200

AICASE - *FIRMA*
IM 10 FIALE 5 ML 200 MG
30 CONFETTI 200 MG

ALCALOSIO - *CELSIUS*
ORALE GRANULI 150 G

ALFOSPAS - *ROTTAPHARM*
6 SUPP. 200 MG

ALGANIL - *IBIS*
10 SUPP. 600 MG

ALGINOR - *DE ANGELI*
6 SUPP. 50 MG

ALGOCETIL - *FRANCIA FARMACEUTICI*
10 SUPP 200 MG

ALUCTYL - *GIST BROCADES*
SPRAY 40 ML

AMICO - *SIT*
ORALE 10 FL 20 ML

AMINOMAL - *MALESCI*
10 SUPP. 350 MG

AMIRALE - *IDI*
GOCCE ORALE 5 ML 10%

ANABOLICUM - *PARKE DAVIS*
30 CAPSULE 10 MG

ANALIP - *IKETON*
40 CAPSULE

ANATOX - *LAGAP*
IM IV 5 FIALE 20 MG + 5 F 3 ML

ANGIOPAN - *GENTILI*
40 CONFETTI

ANTIAL - *ELLEM*
POM DERM 30 G 2%
30 COMPRESSE 15 MG

ANTIDOL - *FHER*
(P) 6 SUPP.

ANTIFLOG 20 - *FIRMA*
10 SUPP. 20 MG

ANTITUXIL-Z - *GHIMAS*
ADULTI 10 SUPP 150 MG

APLODAN - *ASTRA-SIMES*
ORALE 10 BUST 6 G 500 MG
20 COMPRESSE 250 MG

ARFEN - *LISAPHARMA*
10 SUPP. 500 MG

ARGINIL - *SPA*
ORALE 20 FLAC 10 ML 2 G

AROVIT - *ROCHE*
GOCCE 7,5 ML 150000 UI/ML
30 CONFETTI 50000 UI

ARTROSILENE - *DOMPÈ*
10 SUPP. 160 MG

ARTROXEN - *LEBEN'S*
10 SUPP. 500 MG

ARTROXICAM - *COLI*
10 SUPP. 20 MG

ASCRIPTIN - *RHONE POULENC RORER*
20 COMPRESSE

ASKARUTINA - *GENTILI*
FORTE IV 3 FIALE 5 ML
FORTE 20 CONFETTI
NORM. 40 CONFETTI

ASMARECTAL - *SERPERO*
ADULTI 10 SUPP
BAMBINI 10 SUPP

ASPEGIC 1000 - *LIRCA SYNTHELABO*
ORALE 20 BUST

ASPEGIC 500 - *LIRCA SYNTHELABO*
ORALE 20 BUST

ASPIRINETTA C - *BAYER-I*
ORALE 10 BUST.

ASPIRINETTA - *BAYER-I*
10 SUPP. 300 MG
24 COMPRESSE 100 MG

ASTRODERM - *LAGAP*
CREMA 30 G 0,25%

A.T. 10 - *BAYER*
FLAC ML 15 GOCCE USO ORALE

ATROPINA - *ALLERGAN*
10 ML COLLIRIO 0,5%
10 ML COLLIRIO 1%
5 G POM OFT 0,5%
5 G POM OFT 1%

ATUS - *GIBIPHARMA*
10 SUPP. 15 MG
10 SUPP. 30 MG

AULIN - *BOEHRINGER MANN.*
10 SUPP. 200 MG

AVITINA - *CT*
30 PERLE 50000 UI

AXER ALFA FTE - *ALFA WASSERMANN*
10 CPS RETT. 550 MG

BABY RINOLO - *LEPETIT*
BAMBINI SCIROPPO 120 ML

BALSACETIL - *BIOTEKFARMA BKF*
ADULTI 10 SUPP. 1,2 G
BAMBINI 10 SUPP. 0,5 G

BALSAMINA KRONER - *CECCARELLI*
SCIROPPO 150 G

BAMIFIX - *CHIESI*
ADULTI 10 SUPP. 750 MG
BAMBINI 10 SUPP. 250 MG

BARALGINA - *HOECHST-I*
ADULTI 5 SUPP.
BAMBINI 5 SUPP.
20 COMPRESSE

BAYROGEL - *BAYROPHARM*
TUBO 40 G

BECHICON - *TOSI-NO*
SCIROPPO 180 G

BECOZYM - *ROCHE*
FORTE 20 CONFETTI
SCIROPPO 100 ML
20 CONFETTI

BELLERGIL - *SANDOZ*
(P) 25 CONFETTI

BENADON - *ROCHE*
10 COMPRESSE 300 MG

BENERVA - *ROCHE*
20 COMPRESSE 300 MG

BENEXOL B12 - *ROCHE*
20 COMPRESSE

BEROCCA 300 - *ROCHE*
30 COMPRESSE

BETABION 300 - *BRACCO*
20 COMPRESSE 300 MG

BETACOMPLESSO - *MEDOSAN*
ORALE GRAN. 10 BUST

BETASCOR B12 - *MANETTI ROBERTS*
SCIROPPO 150 G

BE TOTAL - *FARMITALIA CARLO ERBA*
FORTE 20 DISCOIDI
SCIROPPO 100 G
20 DISCOIDI

BIARISON - *SANDOZ*
10 SUPP. 300 MG

BICOMPLEX - *ABC-TO*
ORALE 10 FL 6 ML

BIOARGININA - *DAMOR*
ORALE 20 FL 20 ML 2 G

BIOCHETASI - *SIGMATAU*
IM 5 FIALE + 5 FIALE 3 ML
ORALE GRANULI 20 BUST

BIOFLORIN - *BRACCO*
25 CAPSULE

BIOTASSINA - *UCM*
IM 10 F + 10 FIALE 3 ML
ORALE 20 FL 10 ML

BISOLVON - *BOEHRINGER ING.*
ADULTI 6 SUPP.
BAMBINI 6 SUPP

BIVITOX 100 - *TERAPEUTICO M.R.*
IM IV 10 F + 10 F 3 ML

BREXIN - *CHIESI*
10 SUPP. 20 MG

BRIOFIL - *ALFA WASSERMANN*
BAMBINI 10 SUPP. 250 MG

BROMOCODEINA - *MENARINI*
(P) SCIROPPO 200 G

BRONCASPIN - *BAYROPHARM*
ADULTI 10 SUPP. 1,2 G
BAMBINI 10 SUPP. 0,5 G
20 CPS 500 MG
AA SOSP. 200 ML 5%
BB SOSP. 200 ML

BRONCOPLUS - *MAX FARMA*
ADULTI 10 SUPP. 720 MG
BAMBINI 10 SUPP. 360 MG
LATTANTI 10 SUPP. 180 MG

BRONTERIL - *MANETTI ROBERTS*
ADULTI 10 SUPP. 1,2 G
BAMBINI 10 SUPP. 500 MG

BRUFEN 600 - *BOOTS ITALIA*
10 SUPP. 600 MG

BRUFORT - *LAMPUGNANI*
6 SUPP. 600 MG

BRUXICAM - *BRUSCHETTINI*
10 SUPP. 20 MG

BUSCOPAN COMP. - *BOEHRINGER ING.*
ADULTI 6 SUPP
BAMBINI 6 SUPP

BUSCOPAN - *BOEHRINGER ING.*
6 SUPP. 10 MG

CACIT - *NATIVELLE*
«TM 500» 60 CPR EFFERVESCENTI
«1000» 30 CPR EFFERVESCENTI

CAFERGOT - *SANDOZ*
5 SUPP

CALCIDON - *ROCHE*
10 COMPRESSE EFFERV.

CALCIO COL. OST. B12 - *GLAXO*
IM 6 F 1 ML

CALCIOFIX - *DAMOR*
ORALE 12 FL 10 ML

CALCIOPOR - *MASTER PHARMA*
ORALE 10 FL 10 ML 1 G

CALCIUM SANDOZ - *SANDOZ*
FORTE 20 CPR EFFERV.
FORTE 30 BUST.

CALISVIT - *MENARINI*
ORALE 10 FL 12 ML

CANESTEN - *BAYROPHARM*
CREMA 30 G 1%
LOZIONE 30 ML 1%

CANTABILIN - *PUROPHARMA*
40 CONFETTI 300 MG

CARBAICA - *LIRCA SYNTHELABO*
30 CONFETTI 200 MG
IM IV 10 F 5 ML 200 MG

CARDIPLANT - *ALSO*
IM IV 10 F 2 ML 70 G
ORALE GOCCE 30 ML 12,5%
40 CONFETTI 30 MG

CARIN-300 - *CORVI*
12 COMPRESSE EFFERV.

CARPANTIN - *MAGGIONI WINTHROP*
ORALE GOCCE 30 ML
SCIROPPO 160 G

CARUDOL - *BOHERINGER ING.*
ADULTI 10 SUPP. 425 MG

CASTEROGYL - *ROUSSEL PHARMA*
ORALE 10 BUST.

CAUSYTH - *INVERNI DELLA BEFFA*
ADULTI 10 SUPP. 400 MG
BAMBINI 10 SUPP. 200 MG
LATTANTI 10 SUPP. 100 MG
20 CAPSULE 400 MG

CEMIRIT - *BAYROPHARM*
ADULTI 10 SUPP. 1,2 G
ADULTI 30 COMPRESSE 800 MG
BAMBINI 10 SUPP. 300 MG
BAMBINI 30 COMPRESSE 200 MG

CENTRUM - *POLIFARMA*
IM IV 5 F + 5 F 5 ML
ORALE 10 FL 10 ML
20 COMPRESSE

CICLADOL - *MASTER PHARMA*
10 SUPP. 20 MG

CICLOLUX - *ALLERGAN*
3 ML COLLIRIO 1%

CITIOLASE - *ROUSSEL PHARMA*
GRANULI 20 BUST. 200 MG
IM IV 6 F 100 MG + 6 FIALE
20 CAPSULE 200 MG

CITROSODINA - *ROUSSEL PHARMA*
ORALE GRANULI 150 G

CLESIDREN - *CORVI*
ELISIR 150 ML 2,5%
40 COMPRESSE 200 MG

CLORMETADONE - *NUOVO CON. SAN. NAZ.*
ADULTI 10 SUPP.

CLOROCHINA - *BAYER-IT*
30 CPR 250 MG

CO-CARNETINA B12 - *SIGMA TAU*
ORALE 10 FL 10 ML

COALIP - *ISF*
IM IV 6 F 2000 UI + 6 F 2 ML

CODEINOL - *SABA*
(P) BAMBINI 10 SUPP
(P) FORTE ADULTI 10 SUPP

CODEX DNB - *SMITH KLINE FRENCH*
24 CAPSULE

CODEX 250 - *SMITH KLINE FRENCH*
ORALE 20 BUST 250 MG
20 CAPSULE 250 MG

COLIFAGINA S - *ABC-TO*
ORALE 10 FL 6,5 ML

COLIFAGINA - *ABC-TO*
ORALE 10 FL 2,5 ML

COLOPTEN - *ROUSSEL PHARMA*
ORALE 20 FIALE 5 ML

CONCHIVIT - *GHIMAS*
20 CAPSULE
ORALE GOCCE FL + FL 15 ML

CONDOL - *MAGGIONI WINTHROP*
ADULTI 10 SUPP.

CORTIARSCOLLOID - *SIT*
COLLU. 20 G
CONCEN. 10 G
GENGIV. 10 G

CREATERGYL - *MIDY*
20 CAPSULE 100 MG

DEFLOGON - *DAMOR*
10 SUPP. 600 MG

DERMOANGIOPAN - *GENTILI*
GEL 40 G

DETRULISIN - *GLAXO ALLEN*
6 SUPP. 100 MG

DEXICAM - *OFF*
10 SUPP. 20 MG

DIACOLON - *PIAM*
(R) ORALE 20 BUST 10 G
(R) ORALE 30 BUST 5 G
(R) SCIROPPO 200 ML 66,7%

DICALCIUM - *GENTILI*
ORALE GRAT. AR. 14 BUST

DICLOREUM - *ALFA WASSERMANN*
10 SUPP. 100 MG

DISCINIL - *LUSOFARMACO*
ORALE GOCCE 30 ML 35%
SCIROPPO 150 ML 7%
40 CAPSULE 150 MG

DISEBRIN - *ALLERGAN*
3 G POM OFT 5%
3 ML COLLIRIO 5%

DOBETIN - *ANGELINI*
ORALE GOCCE 15 ML 20 MCG/ML

DOLMEN - *SIGMATAU*
10 SUPP. 20 MG

DOLODERM - *RHONE POULENC RORER*
CREMA 40 G 30%

DOMUVAR - *BIOPROGRESS*
ORALE 10 FL 5 ML

DOXAPRIL - *CARLO ERBA*
IV 5 FIALE 2,5 ML 50 MG

DUPHALAC - *UCM*
(R) SCIROPPO 200 ML 66,75%

EBLIMON - *GUIDOTTI*
(P) 10 SUPP
(P) 24 CONFETTI

EFARGEN - *TEOFARMA*
ORALE 10 FIALE 10 ML
24 CAPSULE

EFFERALGAN - *UPSAMEDICA*
20 COMPRESSE EFFERV.
SCIROPPO 90 ML USO PED.
LATTANTI 12 BUST. MG 80
BAMBINI 12 BUST MG 150
16 COMPRESSE EFFERV. MG 500

EMOANTITOSSINA - *PIAM*
3000 OS 10 FL
10000 OS 10 FL

EMOCICATROL - *BOUTY*
POM DERM 20 G

ENERGON RENDE - *IST. CHIM. INTERN.*
ORALE 10 FL 10 ML

ENTEROGERMINA - *MIDY*
ORALE 10 FL 1 MLD

EPABON - *SIFARMA*
ORALE 20 FL 10 G

EPALFEN PEDIAT. - *ZAMBON*
(R) ORALE 30 BUST 3 G

EPALFEN SOLUZIONE - *ZAMBON*
(R) ORALE 200 ML

EPALFEN - *ZAMBON*
(R) ORALE 15 BUST. 12 G
(R) ORALE 20 BUST. 9 G
(R) ORALE 30 BUST. 6 G

EPARSIL - *PULITZER*
ORALE 30 BUST EFF. 200 MG
30 CAPSULE 140 MG

EPATIOL - *MEDICI*
30 CONFETTI 250 MG

EPATOXIL 100 - *TOSI-NO*
IM IV 5 FIALE + 5 FIALE

ESICLENE - *LPB*
20 COMPRESSE 5 MG

ESPIRAN - *ICT*
ADULTI 10 SUPP. 80 MG
BAMBINI 10 SUPP. 40 MG

ESSAVEN - *RHONE POULENC RORER*
30 CAPSULE

ESSENTIALE FORTE - *RHONE POULENC RORER*
30 CAPSULE

ESSENTIALE 303 - *RHONE POULENC RORER*
IV 5 FIALE 5 ML

EUGASTRAN - *PIAM*
30 BUST.

E VITINA - *CT*
10 CAPSULE 100 MG

E VITUM - *LIPHA*
15 CAPSULE GEL 100 UI

FARGEPIRINA - *FARGE*
ADULTI 10 SUPP.
BAMBINI 10 SUPP.

FELDENE - *PFIZER*
10 SUPP. 20 MG

FEMIDOL - *LEPETIT*
(P) 20 COMPRESSE

FERLACTIS - *IST. ITALIANO FERM.*
ORALE 10 FL 5 ML

FERMENTURTO-LIO - *TEKNOFARMA*
ADULTI ORALE 6 FL
BAMBINI ORALE 6 FL

FERRLECIT - *RHONE POULENC RORER*
ORALE GOCCE 30 ML

FIBRONEVRINA - *CECCARELLI*
IM 5 F LIOF + 5 F

FLAVOBETASI - *OPOCRIN*
IM 3 F POLV + 3 F 2 ML

FLAVONE 500 - *ECOBI*
30 CONFETTI 500 MG

FLECTADOL PEDIATRICO - *MAGGIONI WINTHROP*
20 BUST.

FLECTADOL SUPPOSTE - *MAGGIONI WINTHROP*
ADULTI 10 SUPP.
BAMBINI 10 SUPP.

FLECTADOL 1000 - *MAGGIONI WINTHROP*
ORALE 20 BUST

FLECTADOL - *MAGGIONI WINTHROP*
ORALE 20 BUST 0,9 G

FLEXEN - *LIFEPHARMA*
10 SUPP. 100 MG

FLEXIDONE - *PIERREL*
ADULTI 10 SUPP.

FLOGENE - *POLIFARMA*
10 SUPP. 212 MG

FLOGINAX - *LIFEPHARMA*
10 SUPP. 500 MG

FLOGOBENE - *FARGE*
10 SUPP. 20 MG

FLOGOFENAC - *ECOBI*
10 SUPP. 100 MG

FLOGOGIN - *TOSI-NO*
10 SUPP. 550 MG

FLOXALIN - *SALUS RESEARCH*
10 SUPP. 550 MG

FLUENTAL - *CORVI*
ADULTI 10 SUPP.
BAMBINI 10 SUPP.
SCIROPPO 150 ML
15 COMPRESSE

FLUIBRON - *CHIESI*
ADULTI 10 SUPP. 60 MG
BAMBINI 10 SUPP. 30 MG

FLUIDEN - *LAFARE*
ADULTI 10 SUPP. 80 MG
BAMBINI 10 SUPP. 40 MG

FLUIXOL - *RIPARI-GERO*
ADULTI 10 SUPP. 30 MG
BAMBINI 10 SUPP. 15 MG

FLUVALEAS - *VALEAS*
ADULTI 6 SUPP.
20 COMPRESSE

FOBIDON - *BIOMEDICA FOSCAMA*
ADULTI 6 SUPP. 60 MG
BAMBINI 6 SUPP. 30 MG
LATTANTI 6 SUPP. 10 MG

FOLEPAR B12 - *LISAPHARMA*
ORALE 10 FL 12 G

FORGENAC - *ZOJA*
10 SUPP. 50 MG
10 SUPP. 100 MG

FORLIVER - *TOSI-NO*
ORALE 8 FL + 8 FL SOLV

FOSFOLIP - *ISF*
40 CAPSULE

FRAMIL - *FRANCIA FARM.*
GOCCE ORALE 30 ML 66 G

FROBEN - *BOOTS ITALIA*
COLLUT. ML 160 0,25%
10 SUPP. MG 100

FRUTTOCAL - *TOSI-NO*
ORALE 20 BUST 6 G

FTALAZONE - *TERAPEUTICO M.R.*
10 SUPP. 500 MG

GASTRAUSIL COMPLEX - *SCHIAPPARELLI SEARLE*
ORALE 200 ML

GAVISCON - *BOEHRINGER MANN.*
40 COMPRESSE

GENTUS - *GENTILI*
ORALE GOCCE 20 ML 0.5%
SCIROPPO 120 ML 0.25%
20 CONFETTI 10 MG

GENURIN - *RECORDATI*
6 SUPP. 200 MG

GESTONE - *AMSA*
3 FL MG 100 ML 2

GIBINAP - *GIBIPHARMA*
10 SUPP. 550 MG

GIBIXEN - *GIBIPHARMA*
10 SUPP. 500 MG

GLICOCINNAMINA - *MENARINI*
SCIROPPO 250 G

GLUTACOMPLEX - *UCB*
ORALE 10 FL 10 ML

GOLAMIXIN - *PIERREL*
SPRAY OROFAR 10 ML

GRAMPLUS - *MASTER PHARMA*
ADULTI 10 SUPP. 750 MG
BAMBINI 10 SUPP. 200 MG
LATTANTI 10 SUPP. 100 MG

GUAIASPIR - *LAMPUGNANI*
ADULTI 10 SUPP. 1,2 G
BAMBINI 10 SUPP. 500 MG

GUAJABRONC - *DELALANDE ISNARDI*
ADULTI 10 SUPP. 1,2 G
BAMBINI 10 SUPP. 500 MG

HALIBORANGE - *EUROSPITAL*
25 COMPRESSE

HEDERIX PLAN - *SABA*
(P) ADULTI 10 SUPP.
(P) BAMBINI 10 SUPP.

IDROCORTIGAMMA 1% - *IBP*
POMATA 20 G 1%

IDRO P2 ASCORBICO EXTRAF. - *MAGGIONI WINTHROP*
FORTE 30 CONF
ORALE SOL 15 ML
20 CONFETTI

IDROPLURIVIT - *MENARINI*
ORALE GOCCE 10 ML
40 CONFETTI

IDROPULMINA - *ISI*
ADULTI 6 SUPP. 100 MG
BAMBINI 10 SUPP. 50 MG

IDRURTO A - *RIPARI GERO*
ORALE 10 ML 600000 U.I.

ILVIN - *BRACCO*
20 CONFETTI 16 MG

IMET - *FIRMA*
10 SUPP. 100 MG

INCIDAL - *BAYROPHARM*
30 CPR RIVESTITE
SOSP. ORALE 150 ML 1%

INDOXEN - *SIGMATAU*
FORTE 10 SUPP. 100 MG
10 SUPP. 50 MG

INDUSIL - *RECORDATI*
GOCCE FL 30 MG + FLAC 15 ML

INFLORAN BERNA - *BERNA*
20 CAPSULE

IPAVIT - *IPA*
1000 ORALE 10 FL 15 G

ISOK - *SANCARLO*
10 SUPP. 75 MG

ISONEFRINE - *ALLERGAN*
COLLIRIO 5 ML 10%
POM OFT 5 G 10%
COLLIRIO 5 ML 36%

KATABIOS - *SIT*
20 CONFETTI
ORALE GOCCE 15 ML

KATADOLON - *ASTA MEDICA*
ADULTI 10 SUPP. 150 MG
BAMBINI 10 SUPP. 75 MG

KCL-RETARD - *ZYMA*
40 CONFETTI 600 MG

KEITON - *FARMADES*
ADULTI 10 SUPP. 150 MG
BAMBINI 10 SUPP. 75 MG

KETARTRIUM - *ESSETI*
10 SUPP. 100 MG

KETOFEN - *DELSAZ & FILIPPINI*
10 SUPP. 120 MG

KILIOS - *CARLO ERBA*
30 COMPRESSE 1 G

KLOREF - *SAMIL*
20 COMPRESSE EFFERV.

LACTIPAN LIOFILIZZATO - *IBI*
30 CAPSULE
30 BUST.

LACTOGER - *RIPARI GERO*
(R) ORALE 20 BUST 10 G
(R) ORALE 30 BUST 5 G
(R) SCIR. 180 ML 66,7%

LAEVOLAC CRISTALLI - *BOEHRINGER MANN.*
(R) 20 BUST. 10 G

LAEVOLAC - *BOEHRINGER MANN.*
(R) SCIROPPO 180 ML 66,7%

LASER - *TOSI-NO*
10 SUPP. 500 MG

LASOREUMA - *BAYER I*
CREMA DERM 40 G

LASOVEN GEL - *BAYROPHARM*
40 G

LAXULAC - *IRBI*
(R) ORALE 20 BUST 9 G
(R) ORALE 30 BUST 6 G

LEGALON - *IBI*
SCIROPPO 150 ML 1%

LEGALON-140 - *IBI*
30 CONFETTI 140 MG

LEGALON-200 - *IBI*
ORALE 30 BUST. 200 MG

LEGALON-70 - *IBI*
40 CONFETTI 70 MG

LENIARTRIL - *SANCARLO*
10 SUPP. 500 MG

LENIDOLOR - *MENARINI*
10 SUPP. 100 MG
10 SUPP. 200 MG

LENTOGEST - *AMSA*
IM 1 FIALA 2 ML 250 MG

LENTO-KALIUM - *BOEHRINGER MANN*
40 CAPSULE 600 MG

LIOBIFAR - *LIFEPHARMA*
ORALE 10 FL

LIPODEL - *DELALANDE ISNARDI*
30 CAPSULE 300 MG

LIPOSTABIL ENDOVENA - *RHONE POULENC RORER*
IV 5 F 5 ML

LIPOSTABIL FORTE - *RHONE POULENC RORER*
50 CAPSULE

LIPOSTABIL - *RHONE POULENC RORER*
36 CAPSULE

LISENTERAL - *LISAPHARMA*
ORALE 12 FL 2,5 ML

LISOMUCIL TEOFIL - *LIRCA SYNTHELABO*
10 SUPP.

LIVERASI - *FRANCIA FARM*
IM IV 5 F + 5 F 3 ML 20 MG

LOCORTEN-STOMATOL - *ZYMA*
GOCCE 7,5 ML

LONARID - *BOEHRINGER ING.*
ADULTI 6 SUPP
BAMBINI 6 SUPP
LATTANTI 6 SUPP
20 COMPRESSE

LUAN - *MOLTENI*
POMATA 15 G 2.5%

LUXAZONE EPARINA - *ALLERGAN*
COLLIRIO 3 ML

LYCAMED - *UCB*
ORALE GRANULI 225 G
«100» GRANULI 10 BUST.
«400» GRANULI 10 BUST.

LYSEEN - *ZYMA*
6 SUPP. 6 MG

MAIORAD - *ROTTA RESEARCH*
6 SUPP. 200 MG

MASOR - *FORMENTI*
ADULTI 10 SUPP. 720 MG
BAMBINI 10 SUPP. 360 MG

MECLODERM - *ICT*
CREMA 30 G 1%
POLVERE 30 G 1%

MECLODOL - *PARKE DAVIS*
10 SUPP. 200 MG

MECLUTIN - *ABC-TO*
SEMPL POM 30 G 1%

MEMOSERINA S - *RHONE POULENC RORER*
ORALE 10 FL 10 ML

MEMOVISUS - *FARMITALIA*
ORALE 10 FL 10 ML
36 CAPSULE

MENALGON B6 - *MENARINI*
30 CONFETTI

MEPROFEN - *AGIPS*
10 SUPP. 200 MG

MERANKOL - *LEPETIT*
GEL ORALE 180 ML
32 PASTIGLIE

MESULID - *LPB*
10 SUPP. 200 MG

METACEN - *CHIESI*
10 SUPP. 50 MG
10 SUPP. 100 MG

METIVIROL - *RIPARI GERO*
COLLUT. 100 ML 20%

MICTASONE - *ZOJA*
10 SUPP.

MIDIUM - *TEOFARMA*
30 CAPSULE

MIRTILENE SIFI - *SIFI*
20 CAPSULE

MITIGAL - *BAYROPHARM*
LIQ. DERM. 100 G AL 100%
UNGUENTO DERM. 40 G 64%

MOTILIUM - *JANSSEN*
BAMBINI 6 SUPP. 30 MG

MOVENS - *INVERNI D/BEFFA*
10 SUPP. 200 MG

MUCOBRON - *OFF*
ADULTI 10 SUPP. 30 MG
BAMBINI 10 SUPP. 15 MG

MUCODIL - *VALEAS*
ADULTI 10 SUPP. 720 MG
BAMBINI 10 SUPP. 360 MG

MUCOFRIN - *DOPPEL*
ADULTI 10 SUPP. 200 MG
BAMBINI 10 SUPP. 100 MG
LATTANTI 10 SUPP. 20 MG

MUCOLYSIN - *PROTER*
ADULTI 10 SUPP. 200 MG
BAMBINI 10 SUPP. 100 MG
LATTANTI 10 SUPP. 50 MG

MUCONORM - *SPA*
10 SUPP. 300 MG

MUCOSOLVAN - *DE ANGELI*
ADULTI 10 SUPP. 60 MG
BAMBINI 10 SUPP. 30 MG
NIPIO 10 SUPP. 15 MG

MUCOVENT - *DOPPEL*
ADULTI 10 SUPP.

MULTUM GIALLO - *LAMPUGNANI*
COLLUT. 120 ML

MYLICON - *PARKE DAVIS*
BAMBINI ORALE GOCCE 30 ML 6,66%
50 COMPRESSE 40 MG

NAPRIUS - *AESCULAPIUS*
10 SUPP. 500 MG

NAPROREX - *LAMPUGNANI*
10 SUPP. 550 MG

NAPROSYN MITE - *RECORDATI*
10 SUPP. 250 MG

NAPROSYN - *RECORDATI*
10 SUPP. 500 MG

NATRIOXEN - *LEBEN'S*
10 SUPP. 550 MG

NAUSILEN - *BALDACCI*
6 SUPP. 50 MG

NEOCROMATON BIC. - *MENARINI*
10000 OS 10 FL
5000 OS 10 FL

NEO - EPARBIOL - *ECOBI*
ORALE 10 FL 10 ML

NEOIODARSOLO - *BALDACCI*
ORALE 10 FL 15 ML

NEOLEVULASE FORTIUS - *ZAMBELETTI*
40 CONFETTI

NEURABEN - *BIOINDUSTRIA*
30 CAPSULE

NEUROBIONTA - *BRACCO*
20 CONFETTI

NEUTROSE VICHY - *LIRCA SINTHELABO*
42 COMPRESSE

NIFLAM - *UPSAMEDICA*
ADULTI 10 SUPP. 500 MG
BAMBINI 10 SUPP. 285 MG

NIROX - *MEDICI*
10 SUPP. 20 MG

NORMASE - *MOLTENI*
(R) SCIROPPO 200 ML 66,7%

NORMO-CALCIUM - *MAGGIONI WINTHROP*
ORALE 10 BUST EFF.

NORVEDAN - *LPB*
10 SUPP. 400 MG

NOVALGINA - *HOECHST-I*
ADULTI 5 SUPP. 1 G
BAMBINI 5 SUPP. 300 MG
ORALE GOCCE 20 ML 50%
20 COMPRESSE 500 MG

NUCLEODOXINA - *BALDACCI*
10 F + 10 FIALE
20 COMPRESSE

NUMIDAN - *THERABEL PHARMA*
10 SUPP. 600 MG

OCITER - *BRACCO*
IM 10 FIALE 2500 UI + 10 FIALE

OCTOFENE - *ROUSSEL PHARMA*
(R) ADULTI 10 SUPP. 750 MG
(R) BAMBINI 8 SUPP. 200 MG
(R) LATTANTI 8 NIPIOS 100 MG

O DUE - *NATIVELLE*
25 CAPSULE 500 MG

OGURAN - *KNOLL*
6 SUPP. 200 MG

OMATROPINA - *ALLERGAN*
COLLIRIO 9 ML 1%

OPTALIDON - *SANDOZ*
(P) 6 SUPP.

OPTISTIN - *ALLERGAN*
COLLIRIO 10 ML 0,12%

ORASEPTIC - *PARKE DAVIS*
COLL. 200 ML 0,1%

ORO B12 - *RIPARI-GERO*
ORALE 10 FL 10 ML

OROTICON LISINA - *ALSO*
SOL. OS 100 ML

ORTODERMINA - *SALUS RESEARCH*
POMATA 50 G 5%

ORUDIS - *RHONE-POULENC RORER*
10 SUPP. 100 MG

OSMOLAC - *SAVIO IBN*
(R) ORALE 20 BUST 10 G

OTTIMAL - *ICT*
6 SUPP. 75 MG

OZOPULMIN DIPROF. - *GEYMONAT*
10 SUPP.

OZOPULMIN - *GEYMONAT*
ADULTI 10 SUPP. 160 MG
BAMBINI 10 SUPP. 80 MG
LATTANTI 10 SUPP. 40 MG
SCIROPPO 125 ML

PANBETAL - *BIOTEKFARMA*
ORALE 15 FL 10 ML

PANTETINA - *MAGGIONI WINTHROP*
30 CAPSULE 300 MG

PEDIALYTE - *ABBOTT*
ORALE GRANULI 20 BUST

PEREBRON - *ANGELINI*
ADULTI SCIROPPO 120 ML 1,4%
BAMBINI SCIROPPO 120 ML 1%
BAMBINI 6 SUPP. 250 MG
ORALE GOCCE

PERIDON - *FISONS ITALCHIMICI*
ADULTI 6 SUPP. 60 MG
BAMBINI 6 SUPP. 30 MG

PIMEXONE - *FORMENTI*
IM IV 12 FIALE 2 ML 50 MG
ORALE GOCCE 25 ML 10%
40 CONFETTI 50 MG

PIPROXEN - *ISM*
10 SUPP. 600 MG

PIRUVASI - *DELALANDE ISNARDI*
IM 3 F LIOF + 3 F 2 ML

PISOL - *ROUSSEL PHARMA*
BAMBINI RAG. 6 SUPP.
BAMBINI 6 NIPIOSUP.

PLECTON - *GUIDOTTI*
30 CONFETTI 40 MG

PLEXOTON B12 - *COLI*
ORALE IM 10 F + 10 FIALE

POLASE - *WYETH*
EFFERV. ARAN. 10 BUST
40 COMPRESSE

POLIBETA B12 - *CECCARELLI*
ORALE GOCCE 20 G
30 COMPRESSE

POLILEVO - *POLI*
IM IV 10 FIALE 3 ML
ORALE 10 FL
48 CONFETTI

POLIPIROX - *HERDEL*
10 SUPP. 20 MG

POLISILON - *MIDY*
OS. GEL 100 G

POLYBION - *BRACCO*
FORTE 20 CONFETTI
20 CONFETTI

PORFIRIN 12 - *ZILLIKEN*
IM 10 F + 10 F 2 ML
ORALE 10 FL 10 ML

PORTOLAC - *ZYMA*
BAMBINI ORALE 30 BUST 5 G
ORALE POLVERE 200 G
ORALE 20 BUST 10 G
30 COMPRESSE MAST. 5 G

POTASSION - *MIBA*
EFFERV. 40 BUST.

PRAXENOL - *GEYMONAT*
ADULTI 10 SUPP. 680 MG
BAMBINI 10 SUPP. 340 MG

PREXAN - *LAFARE*
10 SUPP. 500 MG

PRIAXIM - *RAVIZZA*
6 SUPP. 200 MG

PRIMERAL - *MASTER PHARMA*
10 SUPP. 550 MG

PRIOVIT 12 - *BAYER-I*
FORTE 40 PAST. 3 G
40 PAST.

PROBILIN - *PARKE-DAVIS*
40 CONFETTI 100 MG

PRONTOMUCIL - *FRANCIA FARM.*
ADULTI 10 SUPP. 1,2 G
BAMBINI 10 SUPP. 500 MG

PROTOVIT RAFF. - *ROCHE*
40 COMPRESSE MAST.

PROTOVIT - *ROCHE*
ORALE GOCCE 15 ML
40 CONFETTI

PROXIL - *ROTTAPHARM.*
10 SUPP. 200 MG

PROXINE - *DELSAZ & FILIPPINI*
10 SUPP. 500 MG

QUINTON 1000 - *NEOPHARMED*
ORALE 20 BUST 1 G

QUINTON - *NEOPHARMED*
ORALE 20 BUST 500 MG

RECTOMUGOLIO - *PARKE DAVIS*
ADULTI 12 SUPP. 120 MG
BAMBINI 12 SUPP. 60 MG

RECTOSALYL - *BOUTY*
ADULTI 10 SUPP. 1 G

REIDRAX - *BONOMELLI*
ORALE POLVERE 10 BUST

REKORD B12 COMPLEX - *SIGMATAU*
ORALE 10 FL

REMEFLIN - *RECORDATI*
40 PERLE 8 MG

REMEFLIN-20 - *RECORDATI*
ORALE GOCCE 20 ML 4%

REOLASE - *PULITZER*
10 SUPP. 300 MG

RESPIRASE - *GIBIPHARMA*
ADULTI 10 SUPP. 150 MG
BAMBINI 10 SUPP. 50 MG

REUCAM - *CT*
10 SUPP. 20 MG

REUDENE - *ABC-TO*
10 SUPP. 20 MG

REUMACORT - *TEOFARMA*
POMATA 10 G

REUMAGIL - *KBR*
10 SUPP. 20 MG

REUPROFEN - *TERAPEUTICO M.R.*
10 SUPP. 75 MG

REXALGAN - *DOMPÈ*
10 SUPP. 20 MG

RIABAL - *IBI*
6 SUPP. 60 MG

RIACEN - *CHIESI*
10 SUPP. 20 MG

RIBEXEN ESPET. - *FORMENTI*
ADULTI 10 SUPP.
BAMBINI 12 SUPP.
LATTANTI 12 SUPP.
SCIROPPO 160 ML

RILATEN - *GUIDOTTI*
6 SUPP. 25 MG

RINOCIDINA - *VALEAS*
GOCCE 15 ML

ROMILAR EXPECTOR. - *ROCHE*
SCIR 100 ML

ROVIGON - *ROCHE*
30 CONFETTI

ROXENIL - *CABER*
10 SUPP. 20 MG

ROXIDEN - *PULITZER*
10 SUPP. 20 MG

ROXIM - *BERGAMON*
10 SUPP. 20 MG

RUBROCALCIUM 2000 - *CABER*
10 CONT. SCIROPPO

RUTISAN CE - *FARMITALIA*
30 CONFETTI

SALI SALSOMAG. IRRIG. - *TERME SALSOMAGG.*
3 B 15 CPR

SANIPIRINA - *BAYROPHARM*
ADULTI 10 SUPP. 600 MG
BAMBINI SCIROPPO 100 ML
BAMBINI 10 SUPP. 300 MG
LATTANTI 10 SUPP. 150 MG
30 COMPRESSE 500 MG

SCOPOLAMINA - *ALLERGAN*
COLLIRIO 10 ML 0,5%

SEDOBEX - *ECOBI*
SCIROPPO 200 G

SARGENOR - *ASTA MEDICA*
ORALE 20 FIALE 10 ML 1 G

SELEZEN - *ZILLIKEN*
10 NIPIOSUP. 100 MG
10 SUPP. 750 MG

SERIGLUTAN B12 - *SERPERO*
ORALE 10 FL + 10 FL

SILEPAR - *IBIRN*
ORALE 30 BUST 200 MG
30 CAPSULE 200 MG

SILIMARIN-B - *BENEDETTI*
40 CONFETTI

SILIREX - *LAMPUGNANI*
ORALE GRAN. 30 BUST 140 MG
ORALE SOSPENS. 160 G 2%
30 CAPSULE 140 MG
30 BUSTINE MG 200

SILLIVER - *ABBOTT*
30 COMPRESSE 200 MG

SILMAR - *LEBEN'S*
ORALE 30 BUST 200 MG
30 CAPSULE 200 MG

SILOMAT COMPOSITUM - *FHER*
SCIR 200 ML

SINARTROL - *SPA*
10 SUPP. 30 MG

SINULENE - *INVERNI DELLA BEFFA*
60 COMPRESSE 50 MG

SISTALGIN COMPOSITUM - *BRACCO*
6 SUPP.

SOBREPIN RESPIRO - *CORVI*
ADULTI 10 SUPP.

SOBREPIN - *CORVI*
ADULTI 10 SUPP. 200 MG
BAMBINI 10 SUPP. 100 MG
LATTANTI 10 SUPP. 20 MG

SOLITACINA - *LIRCA SYNTHELABO*
10 SUPP.

SOMA COMPLEX - *TEOFARMA*
10 SUPP.

SPABUCOL - *LAGAP*
10 SUPP. 100 MG

SPASEN - *FIRMA*
6 SUPP. 20 MG

SPASMOCIBALGINA - *CIBA GEIGY*
ADULTI 5 SUPP.

SPASMOMEN - *MENARINI*
6 SUPP. 20 MG

SPASMOPLUS - *CIBA GEIGY*
(P) ADULTI 5 SUPP.

STEMETIL - *RHONE POULENC RORER*
5 SUPP. 10 MG

STRESSEN - *MEDOSAN*
ORALE 10 FL 10 ML

SULFADREN - *BIOTRADING*
10 SUPP. 500 MG

SULFILE - *POLI*
IM IV 10 FIALE 200 MG + 10 F
30 COMPRESSE 400 MG

SULIC - *LOCATELLI*
10 SUPP. 200 MG

SULREUMA - *LEBEN'S*
10 SUPP. 200 MG

SUMMAVIT RAFFORZATO - *BIOPROGRESS*
40 COMPRESSE

SURALGAN - *POLI*
10 SUPP. 300 MG

SURGAMYL - *CORVI*
10 SUPP. 300 MG

SUSTENIUM - *MALESCI*
BAMBINI ORALE 10 FL 15 ML
ORALE 10 FL 15 ML

SYNFLEX FORTE 550 - *RECORDATI*
10 SUPP.

SYNFLEX - *RECORDATI*
BAMBINI 10 SUPP. 275 MG

TACHIPIRINA - *ANGELINI*
ORALE GOCCE 30 ML 10%
SCIROPPO 120 ML 2.4%
10 SUPP. 1 G
10 SUPP. 250 MG
10 SUPP. 500 MG
10 MICROSUPP. 125 MG
20 COMPRESSE 500 MG

TANTUM VERDE NEBUL. - *ANGELINI*
FL 30 ML

TANTUM VERDE - *ANGELINI*
COLLUT. 120 ML

TANTUM - *ANGELINI*
ADULTI 10 SUPP. 100 MG
BAMBINI 10 SUPP. 50 MG

TAPAZOLE - *ELI LILLY ITALIA*
100 COMPRESSE 5 MG

TAUGLICOLO - *IBI*
ADULTI 12 SUPP.
BAMBINI 12 SUPP.

TAUXOLO - *IBI*
ADULTI 10 SUPP. 30 MG
BAMBINI 10 SUPP. 15 MG

TEFAMIN - *RECORDATI*
10 SUPP. 0.36 G

TERMIDON - *LEPETIT*
ADULTI 10 SUPP. 400 MG
BAMBINI 10 SUPP. 300 MG
10 MINISUP. 200 MG

THIOLA - *COOP. FARMACEUTICA*
ADULTI SCIROPPO 200 ML 1.7%
BAMBINI ORALE 20 BUST. 100 MG
IM IV 6 FIALE 5 ML 250 MG
IM IV 10 FIALE 2 ML 100 MG
30 CONFETTI 250 MG

TIASE - *CHEMIL*
IM IV 10 F + 10 FIALE 3 ML
ORALE 20 BUST. 285 MG
30 CAPSULE 420 MG

TIAZOLIDIN - *UCM*
ORALE 8 FL 10 ML 100 MG

TICINIL CALCICO - *DE ANGELI*
6 SUPP. 300 MG

TICINIL - *DE ANGELI*
6 SUPP. 300 MG

TICOFLEX - *SELECT PHARMA*
ADULTI 10 SUPP. 486 MG

TILCOTIL - *ROCHE*
10 SUPP. 20 MG

TOCALFA - *FARMADES*
20 GELOPERLE

TOLECTIN - *CILAG*
10 SUPP. 400 MG

TONICUM 500 - *SIT*
ORALE 10 FL 10 ML

TONOGEN - *ABC-TO*
ORALE 10 FL 10 ML

TONOPLUS - *ABC-TO*
ORALE 10 FL 10 ML

TORECAN - *SANDOZ*
6 SUPP. 6.5 MG

TOXEPASI 50 - *BOEHRINGER MANN.*
IM IV 5 F + 5 F 3 ML

TOXEPASI COMPLEX - *BOEHRINGER MANN.*
IM 5 F + 5 F 3 ML

TOXEPASI 100 - *BOEHRINGER MANN.*
IM IV 5 F + 5 F 3 ML

TOXEPASI - *BOEHRINGER MANN.*
IM IV 5 F 20 MG + 5 F 3 ML

TRIDODILAN - *ROUSSEL PHARMA*
20 CONFETTI

TRIFERON - *SALUS RESEARCH*
20 CONFETTI

TRINEVRINA B6 - *GUIDOTTI*
30 COMPRESSE RIV.

TRISSIL - *PIAM*
30 COMPRESSE 200 MG

TROFOCALCIUM - *FARMASISTER*
ORALE 12 FL 10 ML

TUSSAMAG - *ZILLIKEN*
SCIROPPO 200 ML

UDEPASI-50 - *SELECT PHARMA*
IM 10 FIALE + 10 FIALE 3 ML

UDICIT 5 - *CT*
IM IV 10 F + 10 FIALE 50 MG
IM IV 5 F + 5 F 100 MG

UNIPLUS - *ANGELINI*
ADULTI 10 SUPP.
BAMBINI 10 SUPP.
10 MICROSUP.

URECORTYN - *ROUSSEL PHARMA*
POMATA 30 G 1%

VALASE - *HERDEL*
30 CAPSULE 420 MG

VAL-ATUX - *FARMACOLOGICO MIL.*
SCIROPPO 100 ML 0.3%

VAXITIOL - *BOUTY*
ADULTI ORALE 8 FIALE 10 ML
BAMBINI ORALE 8 FIALE 3 ML

VELATEN - *CORVI*
ADULTI 10 SUPP.
BAMBINI 10 SUPP.
10 MICROSUPP.

VERAX BLU - *TOSI-NO*
COLLUT. 120 ML 0.15%

VERAX - *TOSI-NO*
BAMBINI 10 SUPP. 25 MG

VERBESOL - *ICT*
ADULTI 10 SUPP. 200 MG
BAMBINI 10 SUPP. 50 MG
LATTANTI 10 SUPP. 25 MG

VERBEX - *SCHWARZ*
ADULTI 10 SUPP. 200 MG
BAMBINI 10 SUPP. 50 MG
NIPIO 10 SUPP. 25 MG

VERBORIL - *PROTER*
ADULTI 10 SUPP. 200 MG
BAMBINI 10 SUPP. 50 MG
LATTANTI 10 SUPP. 25 MG

VI DIECI - *TEKNOFARMA*
40 CONFETTI

VIRAC - *CROSARA*
COLLUT. 100 ML 20%

VIRAFER - *RHONE POULENC RORER*
ELISIR 200 ML

VIRALIN - *MAGIS*
COLLUT. 100 ML 20%

VIRUSTOP - *PULITZER*
COLLUT. 100 ML 20%

VISCOMUCIL - *ABC-TO*
ADULTI 10 SUPP. 30 MG
NIPIO 10 SUPP. 15 MG

VIT.A VCA - *BERGAMON*
25 CAPSULE 25000 U.I.
25 CAPSULE 50000 U.I.

VIT.E. VCA - *BERGAMON*
15 GELOCPS 30 MG
15 GELOCPS 100 MG

VITASPRINT B12 - *POLI*
ORALE 10 FL

VITASPRINT COMPLEX - *POLI*
ORALE 10 FL

VIVIN C - *MENARINI*
20 COMPRESSE EFFERV.

VOLTAREN - *CIBA GEIGY*
10 SUPP. 100 MG

WINADOL - *MAGGIONI WINTHROP*
10 SUPP. 500 MG

WINSTROL - *ZAMBON*
20 COMPRESSE 2 MG

XANTURENASI - *NATIVELLE*
10 COMPRESSE 300 MG

XENAR MITE - *ALFA WASSERMANN*
10 SUPP. 250 MG

XENAR - *ALFA WASSERMANN*
10 SUPP. 500 MG

YOMESAN - *BAYER*
4 COMPRESSE 500 MG

ZACAM - *CRINOS*
10 SUPP. 20 MG

ZELIS - *PROTER*
10 SUPP. 30 MG

ZEN - *SELECT PHARMA*
10 SUPP. 30 MG

ZEPELIN - *DE ANGELI*
ADULTI 10 SUPP. 300 MG
BAMBINI 10 SUPP. 150 MG
NIPIOLOG. 10 SUP. 75 MG

ZINC. IMIZOL - *FARMIGEA*
COLLIRIO 10 ML

ZUNDEN - *LUITPOLD*
10 SUPP. 20 MG

92A4696

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1992.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale, dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8.50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 14,00%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 26,00 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

92A4680

DECRETO 8 ottobre 1992.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e determinazione delle modalità di applicazione del tasso di interesse.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Visto in particolare l'art. 18, primo comma, del suddetto decreto-legge, in virtù del quale, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nella tabella *A* allegata al provvedimento stesso;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui all'art. 18, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine.

Art. 2.

I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

Art. 3.

L'importo di ciascun mutuo è versato in unica soluzione, a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Le rate di ammortamento degli stessi mutui sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero. A tal fine gli istituti mutuanti trasmetteranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV, copia dei contratti di mutuo entro trenta giorni dalla data della stipula nonché la richiesta di pagamento della rata almeno sessanta giorni prima della scadenza, con la indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione della rata stessa. In caso di inosservanza del predetto termine sarà corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi.

Gli interessi di preammortamento, calcolati ai tassi tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 2 nei semestri antecedenti l'inizio dell'ammortamento, saranno capitalizzati alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo importo sarà definitivamente capitalizzato con valuta coincidente con l'inizio dell'ammortamento e corrisposto con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4703

DECRETO 9 ottobre 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1991 relativo alla determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio a ristoro della loro attività di intermediazione;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25% e dell'1% la predetta maggiorazione forfettaria per i finanziamenti rispettivamente di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

Considerato che il citato provvedimento del 21 dicembre u.s. ha determinato interpretazioni differenziate in sede regionale e conseguentemente l'applicazione di tassi diversi per operazioni di identica durata;

Attesa l'esigenza di riformulare il provvedimento di che trattasi al fine di ovviare ai suddetti inconvenienti;

Decreta:

Il dispositivo del decreto del 21 dicembre 1991 è così modificato: la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione, è fissata, a decorrere dal 1° novembre 1992, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4681

DECRETO 9 ottobre 1992.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, ed accertato che alla data del 30 settembre 1992 risultano effettuate emissioni nette per complessive lire 95.066 miliardi;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1992, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992 1995, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo: il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 25 settembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1992/1995.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila o 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 92,75.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 19 ottobre 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 19 ottobre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 ottobre 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per venti giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 21 ottobre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interessi del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per venti giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995. Dette operazioni avranno inizio il 21 ottobre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1992
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 279

92A4712

DECRETO 9 ottobre 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825866 in data 24 luglio 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1° agosto 1992, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Visti i propri decreti n. 825935 in data 6 agosto 1992, n. 825983 in data 24 agosto 1992 e n. 826048 in data 25 settembre 1992, con i quali è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo, rispettivamente, di lire 1.500 miliardi, di lire 2.000 miliardi e di L. 2.926.475.000.000, interamente assegnati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1992, di cui al decreto ministeriale del 24 luglio 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale n. 91 - Roma.

Dette offerte, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 ottobre 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° agosto 1992 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 825866 del 24 luglio 1992 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993, e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 24 luglio 1992, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 94,40 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 24 luglio 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte di conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1992
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 280

92A4714

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 luglio 1992, n. 14 MI.SA. (92) 6.

Decreto ministeriale 6 marzo 1992: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio» - Decreto ministeriale 6 marzo 1992: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi».

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario dello Stato della regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al comandante delle scuole centrali antincendi Capannelle - Roma

Al direttore del centro studi ed esperienze Capannelle - Roma

Agli ispettori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco

Agli ispettori dei servizi antincendi aeroportuali e portuali

Ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco

Nel *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1992 sono stati pubblicati i decreti ministeriali, del 6 marzo 1992, concernenti norme tecniche e procedurali rispettivamente per la «classificazione, di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi» e per la «classificazione della capacità estinguente e l'omologazione di estintori carrellati di incendio».

Con tali decreti si è inteso recepire nel corpo normativo per la sicurezza in caso di incendio del Ministero dell'interno due delle norme UNI-CNVVF elaborate in sede UNI nell'ambito della convenzione stipulata tra tale organismo e il CNVVF per la predisposizione di norme attinenti i prodotti da utilizzarsi nelle attività di prevenzione incendi.

Tale convenzione ha consentito e consente, con la partecipazione di funzionari in particolare del C.S.E., il coordinamento dei gruppi di lavoro e delle commissioni, attinenti il settore di competenza dell'amministrazione, sia in ambito nazionale (UNI) che internazionale (CEN).

Le norme UNI-CNVVF così elaborate, pur essendo norme «di buona tecnica», restano nel campo delle norme «volontarie» in mancanza di provvedimenti legislativi che le trasformino in «regole tecniche» (leggi, decreti, ecc.) ad osservanza obbligatoria.

I provvedimenti di che trattasi, adottati dopo aver espletato, nei confronti dei Paesi della CEE, la procedura di informazione prevista dalla direttiva n. 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, danno valore cogente alle norme «volontarie» anzidette. Si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti dei decreti in oggetto in relazione all'importanza che essi rivestono per l'attività di prevenzione incendi.

Per quanto attiene la conformità di un prodotto alla norma o al prototipo si precisa che con l'ottenimento dell'atto di omologazione il produttore, del prodotto verniciante ignifugo o dell'estintore carrellato, è tenuto a garantire la conformità dei prodotti alla norma presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione e quindi, come caso particolare, sono da ritenersi conformi alla norma i prodotti conformi al prototipo omologato. Potranno essere apportate, pertanto, senza alcun atto di omologazione aggiuntivo le modifiche non influenti sui requisiti di prestazione e/o modalità di uso di cui all'omologazione.

L'attività di controllo prevista dagli articoli 7 dei decreti di che trattasi sarà pertanto essenzialmente tesa alla verifica della permanenza di tali requisiti. A tal fine sarà cura del laboratorio che emette il certificato di prova conservare il prototipo omologato così definito: campione o saggio dello stesso atto a indicarne le caratteristiche e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del campione stesso.

Nulla è innovato in materia di autorizzazione di laboratori esterni fermo restando che tali autorizzazioni, qualora necessarie, potranno essere consentite solo dopo che le strutture dell'amministrazione possano garantire l'espletamento dell'attività certificativa in tutte le sue fasi.

Nelle norme di prevenzione incendi disciplinanti le specifiche attività saranno indicati i criteri e le modalità di impiego dei prodotti vernicianti ignifughi e degli estintori carrellati; in attesa dell'emanazione delle specifiche norme, i comandanti provinciali in relazione alla specifica situazione di rischio potranno, ove ritenuto necessario, prescriverne l'uso.

Si precisa al riguardo che l'atto di omologazione, rilasciato da questa amministrazione, è l'unico atto idoneo per consentire l'impiego dei prodotti di che trattasi anche se provenienti da Paesi della CEE.

Si ritiene infine utile, per una più completa informazione, riportare di seguito, per ciascun decreto, alcuni chiarimenti specifici di particolare interesse.

Decreto ministeriale relativo ai prodotti vernicianti ignifughi

Si richiama l'attenzione sul campo di applicazione della NORMA UNI 9796 che integralmente si riporta: «La presente norma si applica ai prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi ad eccezione di:

materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico; assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d'aria o riempite con materiali di natura eterogenea».

Fermo restando che l'utilizzazione dei prodotti vernicianti ignifughi potrà essere consentita unicamente in tale ambito, si richiama l'attenzione sugli obblighi previsti, oltre che nei confronti dei produttori (art. 6), anche nei confronti degli installatori e dei responsabili delle singole attività (art. 2).

Decreto ministeriale relativo agli «estintori carrellati»

Si precisa, con riferimento al marchio di conformità di cui all'art. 3, comma 6, che nella parte quarta dei contrassegni distintivi dovranno obbligatoriamente essere riportati gli estremi dell'omologazione rilasciata da questa amministrazione.

Si richiama infine l'attenzione sull'art. 10 che fissa i termini per la costruzione, la commercializzazione e l'uso degli estintori carrellati omologati ai sensi del decreto in questione.

Il direttore generale: PASTORELLI

92A4685

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 280 del 27 febbraio 1992 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della società General Electric Company la donazione della somma di $ 10.000, da destinare al miglioramento della biblioteca del dipartimento di elettronica.

92A4671

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 517 del 20 marzo 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hoechst Italia S.p.a. la donazione di una apparecchiatura informatica Personal Computer Macintosh del valore complessivo di L. 5.309.000, da destinare alla cattedra di patologia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 518 del 20 marzo 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Giacomo Corna Pellegrini la donazione di una biblioteca di 1600 volumi di geografia umana del valore complessivo di L. 16.000.000, da destinare all'istituto di geografia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 2195 del 28 giugno 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Giovanni Galli la donazione di due computer AST BRAVO/286, di un computer Olivetti M 24 e di una stampante Horywele 4/21 del valore complessivo di L. 3.900.000 circa, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche.

Con decreto del prefetto di Milano n. 2196 del 28 giugno 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Eli Lilli Italia S.p.a. la donazione di un computer IBM Personal System 2/mod. 30 del valore complessivo di L. 800.000 circa, da destinare all'istituto di scienze medico-chirurgiche «S. Donato».

Con decreto del prefetto di Milano n. 2197 del 28 giugno 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della IBM Italia S.p.a. la donazione di un computer PS mod. 50 con stampante ed altri accessori del valore complessivo di L. 8.240.295 circa, da destinare al dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 2200 del 28 giugno 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard S.p.a. la donazione di n. 119 espansioni di memoria mod. C2320A del valore complessivo di L. 36.176.000 circa, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3054 del 25 luglio 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Serono S.p.a. - Industrie Farmaceutiche, la donazione di una fotocopiatrice NASHUA mod. 3018 del valore complessivo di L. 6.300.000 circa, da destinare all'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3055 del 25 luglio 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Alba Marcozzi Lugli la donazione della somma di L. 300.000.000, da destinare al centro studi sull'analgesia.

92A4672

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 141 del 25 febbraio 1992 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte del Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena la donazione della somma di L. 2.500.000 a favore del dipartimento di economia aziendale quale contributo alle spese pubblicitarie del convegno sul tema «Industria tessile, abbigliamento e rilocazione».

Con decreto del prefetto di Modena n. 621 del 16 aprile 1992 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 3.000.000 *dalla Cassa di risparmio di Carpi S.p.a., con sede in Carpi;*

L. 1.500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia, sede di Modena,

entrambe a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo a sostegno dei costi organizzativi del convegno sul tema «Industria tessile, abbigliamento e rilocalizzazione» che si è tenuto il 5-6 dicembre 1991;

L. 4.000.000 dalla Banca popolare dell'Emilia, sede in Modena;

L. 4.000.000 dalla C.N.A. (Confederazione nazionale dell'artigianato) - Associazione provinciale di Modena;

L. 2.000.000 dalla S.a.s. Price Waterhouse, con sede legale in Milano;

L. 1.000.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena;

L. 3.000.000 dall'Imer mediocredito Emilia-Romagna di Bologna;

L. 4.000.000 dalla Coop Estense - S.c. a r.l. di Modena,

tutte a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per il convegno «Il G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico) esperienze a confronto», tenutosi a Modena il 27 marzo 1992;

L. 10.000.000 dalla Carimonte banca S.p.a., sede commerciale di Modena, a favore dell'istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali per l'acquisto di un'apparecchiatura per la ricerca sull'A.I.D.S;

L. 6.000.000 dalla Hoechst Italia S.p.a. di Milano, a favore dell'istituto di semeiotica medica per il potenziamento delle ricerche in corso nell'istituto sui temi di biologia molecolare dei disturbi metabolici primari delle porfirine e dei metalli pesanti.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1169 del 31 luglio 1992 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 2.500.000 da parte della Carimonte banca S.p.a., sede di Modena;

L. 2.500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia, sede di Modena;

L. 1.500.000 dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena;

L. 1.000.000 dall'Associazione piccole e medie industrie;

L. 500.000 da parte del Lyon Club di Vignola, con sede in Vignola,

tutte a favore del dipartimento di scienze giuridiche quali contributi per l'organizzazione del convegno su «Geminiano Montanari»;

L. 4.000.000 da parte della Carimonte banca S.p.a. a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la sponsorizzazione dell'iniziativa «Acquisizione e alleanze nell'industria tessile abbigliamento»;

L. 2.500.000 da parte della Carimonte banca S.p.a. a favore del dipartimento di economia politica, quale contributo per l'organizzazione del convegno «La transazione al mercato delle economie pianificate»;

L. 1.000.000 da parte del Banco San Geminiano e San Prospero S.p.a.;

L. 3.500.000 da parte della Carimonte banca S.p.a., sede di Modena,

entrambe a favore dell'istituto di anatomia e istologia patologica, quali contributi per un ciclo di conferenze didattiche coordinato dal prof. Giuseppe Barbolini;

L. 1.000.000 da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, quale contributo per il convegno internazionale «Transazione al mercato delle economie pianificate». Detta somma, però, verrà erogata entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'iniziativa sulla base di una breve relazione sullo svolgimento del seminario e del rendiconto analitico delle entrate realizzate, o comunque, accertate, e delle spese sostenute;

L. 15.000.000 da parte della Carimonte banca S.p.a. a favore dell'amministrazione centrale per spese straordinarie;

L. 15.000.000 da parte della Carimonte banca S.p.a. a favore della facoltà di economia e commercio a sostegno dell'organizzazione di una scuola su «Giochi dinamici»;

L. 15.000.000 da parte della Carimonte banca S.p.a. a favore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali a sostegno della scuola di informatica;

L. 2.000.000 a favore del dipartimento di economia aziendale a sostegno del programma Erasmus da parte della Carimonte banca S.p.a.;

L. 750.000 a favore della clinica delle malattie nervose e mentali per l'acquisto di un computer da parte della Carimonte banca S.p.a.;

L. 10.000.000 da parte della Caprari S.p.a. di Modena a favore del museo universitario della storia naturale e della strumentazione scientifica per il restauro di materiale del museo;

L. 5.000.000 da parte della Simint S.p.a. di Modena a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la realizzazione dell'osservatorio su «Acquisizioni e alleanza nell'industria tessile-abbigliamento».

92A4673

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 14 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 14 ottobre 1992

Dollaro USA	1293,94
ECU	1727,41
Marco tedesco	884,75
Franco francese	260,53
Lira sterlina	2209,40
Fiorino olandese	786,06
Franco belga	42,96
Peseta spagnola	12,368
Corona danese	229,28
Lira irlandese	2321,59
Dracma greca	6,811
Escudo portoghese	9,943
Dollaro canadese	1042,58
Yen giapponese	10,685
Franco svizzero	990,77
Scellino austriaco	125,77
Corona norvegese	217,09
Corona svedese	235,18
Marco finlandese	278,27
Dollaro australiano	936,42

92A4730

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio del 24 settembre 1992, n. 1.13/2-1135, il cognome originario della sig.ra Rosanna Korenika, nata ad Umago d'Istria l'8 ottobre 1956, residente a Trieste, via Giustinelli n. 6, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 5 dicembre 1991, nella forma italiana di «Corenica», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

92A4675

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante: «Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe relativa all'autorizzazione concessa alla società «Amphora fiduciaria e di revisione S.r.l.» con decreto interministeriale 26 giugno 1992, alla pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione contabile di aziende ...», si legga: «... è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione *e revisione* contabile di aziende ...».

92A4694

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Frosinone. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 33 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe, pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di ROCCASECCA alla pag. 41 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di ROCCASECCA
Zona censuaria Seconda
Zona territoriale D

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/1	U	225.000
A/2	1	45.000
	2	55.000
	3	65.000
	4	80.000
	6	115.000
	7	135.000
	8	160.000
A/3	1	80.000
	2	95.000
	3	115.000
A/4	1	25.000
	2	30.000
	3	40.000
	4	50.000
	6	75.000
	7	90.000
	8	110.000
A/5	1	50.000
	2	60.000
	3	75.000
	4	90.000
A/7	1	170.000
	2	200.000
A/10	1	365.000
	2	430.000
C/1	1	12.000
	2	15.000
	3	18.000
	5	25.000
	6	30.000
	7	36.000
	8	43.000
	9	51.000
	10	60.000
C/2	1	1.000
	2	1.200
	3	1.500
	4	1.800
	6	2.500
	12	6.800
	13	8.000
	14	9.400
	15	11.000
	16	12.900
	17	15.000
C/3	1	3.700
	2	4.400
	3	5.200
	4	6.100
	5	7.200
	6	8.500
C/6	1	700
	3	1.000
	6	1.800
	7	2.100
	13	6.000
	14	7.000
	15	8.200
	16	9.600
	17	11.200
	18	13.100

92A4695

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S n.c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200